



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

Area Coordinamento Affari Amministrativi

Ufficio Affari Amministrativi del Personale e Legali

Procedura selettiva pubblica per titoli ed esame-colloquio, per laureati in chimica per l'attribuzione di n. 4 posti di dirigente delle professionalità sanitarie nel ruolo dei dirigenti dell'AIFA.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO l'art. 48 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

VISTO il decreto n. 245 del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze in data 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, emanato a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

VISTO il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;

VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 24

luglio 1999, n. 6 sull'applicazione dell'articolo 20 ai portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni ed integrazioni recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, e successive modificazioni;

VISTI in particolare, per quanto riguarda le preferenze a parità di punteggio, l'art. 5 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 nonché l'art. 39 comma 15 del decreto legislativo 12 maggio 1995 n. 196, come modificato dall'art. 18 comma 6 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;

VISTA la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l'art. 19 sull'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le pubbliche Amministrazioni, di rettifica dell'articolo 3 nota 2 della Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642;

VISTO il decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, come ora modificato dal decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270;

VISTO il decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, recante determinazione delle classi delle lauree universitarie;

VISTO il decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche;

VISTA la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, 8 novembre 2005, n. 4, relativa al riconoscimento dei titoli in relazione all'accesso nelle pubbliche amministrazioni;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della Funzione pubblica 5 maggio 2004, concernente l'equiparazione dei diplomi di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici;

VISTO il decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 16 marzo 2007 recante la “Determinazione delle classi delle lauree universitarie specialistiche”;

VISTO il decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 16 marzo 2007 recante la “Determinazione delle classi di laurea magistrale”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, concernente il “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 recante il “Regolamento per la disciplina per il diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTA la legge 27 dicembre 1997 n. 449 recante Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, ed in particolare l’art. 39, concernente le disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, in particolare l’art. 20;

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, contenente disposizioni ordinamentali in materia di Pubblica Amministrazione;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 contenente il Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

VISTA la legge 8 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il contratto area I - Dirigenza quadriennio normativo 2002/2005 e biennio economico 2002/2003 sottoscritto il 21 aprile 2006;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro area I – dirigenza - biennio economico 2004/2005 sottoscritto il 21 aprile 2006;

VISTO il regolamento recante disposizioni in materia di accesso alla qualifica di dirigente, a norma dell’art. 28, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 Settembre 2000, n. 324;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 1995 e successive modificazioni, concernente la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti;

VISTA la legge 27 dicembre 2006 n. 296, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”;

VISTA la legge 27 dicembre 2007 n. 244, recante: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”;

VISTO il decreto legge 1° ottobre 2007 n. 159, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222, ed in particolare l'art. 5-*bis* che, al fine di potenziare le funzioni istituzionali dell'AIFA finalizzate a garantire il monitoraggio in tutte le sue componenti dell'andamento della spesa farmaceutica e il rispetto dei tetti stabiliti dalla vigente legislazione, determina la dotazione organica complessiva dell'Agenzia dal 1° gennaio 2008 nel numero di 250 unità, con oneri finanziari a carico del bilancio della stessa Agenzia ed autorizza l'Agenzia ad avviare procedure per l'assunzione del personale, riferite anche al personale in servizio presso l'Agenzia con contratto a tempo determinato;

RITENUTO necessario, pertanto, procedere all'indizione di una procedura selettiva pubblica, per il reclutamento di un contingente di personale a tempo indeterminato di 4 dirigenti chimici delle professionalità sanitarie, per le esigenze dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

DETERMINA

Art. 1

Numero dei posti messi a concorso e relative riserve

1. È indetta una procedura selettiva pubblica da svolgersi mediante valutazione dei titoli e verifica dei requisiti e delle attitudini professionali, integrata da esame-colloquio, per l'assunzione in prova a tempo indeterminato di n. 4 laureati in Chimica per l'accesso alla qualifica di dirigente delle professionalità sanitarie-ex I livello del Ministero della salute, nel ruolo dei dirigenti dell'AIFA.
2. Al fine di consentire all'Agenzia una maggiore razionalizzazione e organizzazione delle risorse umane già presenti in AIFA, nonché di beneficiare della specifica esperienza professionale acquisita da tale personale, il 50% dei suddetti posti, arrotondato per eccesso, è riservato, in virtù dell'art. 5-*bis* del decreto-legge 1 ottobre 2007 n. 159, convertito in legge 29 novembre 2007, n. 222 citato nelle premesse, al personale non di ruolo in servizio presso l'AIFA, da almeno 10 mesi alla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda, con contratto stipulato ai sensi dell'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, o che comunque risulti in servizio presso l'AIFA da almeno 10 mesi alla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda.

Art. 2

Requisiti per l'ammissione

1. I requisiti di ammissione alla selezione sono i seguenti:
 - a) possesso del titolo di diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale in Chimica con votazione non inferiore a 90/110 (in caso di scala diversa la votazione deve essere comunque equivalente). Ai fini del presente bando si intende per diploma di laurea (DL) il titolo accademico, di durata non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; per laurea specialistica (LS) il titolo accademico, di durata normale di due anni dopo la laurea (L), previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ora denominato laurea magistrale (LM) ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. Il solo possesso del titolo accademico di laurea (L), di durata normale di tre anni, previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 non costituisce requisito di ammissione;
 - b) specializzazione nelle discipline oggetto del concorso, ai sensi del D.P.R. n. 483/1997;

- c) comprovata esperienza lavorativa di carattere subordinato almeno triennale, anche non continuativa, maturata in attività riconducibili ai settori connessi alle funzioni istituzionali dell'AIFA, presso enti pubblici, per gli aspetti scientifici, tecnologici e di ricerca, nazionali o internazionali nel settore del farmaco, anche non continuativi;
- d) iscrizione all'albo professionale.
2. In alternativa ai requisiti indicati alle lettere b) e c) del comma 1, servizio prestato presso l'AIFA, da almeno 10 mesi alla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda, in qualità di personale non di ruolo con contratto stipulato ai sensi dell'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, o comunque prestato presso l'AIFA da almeno 10 mesi alla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda.
3. È altresì richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
- cittadinanza italiana;
 - godimento dei diritti politici;
 - idoneità fisica all'impiego;
 - non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento;
 - non essere stati dichiarati decaduti ovvero licenziati da un impiego statale ai sensi della vigente normativa, per aver conseguito l'impiego a seguito della presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti;
 - conoscenza della lingua inglese o della lingua francese;
 - conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche.
4. I requisiti prescritti dai commi 1 e 2 dell'art. 2 devono essere posseduti alla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda e alla stipula del contratto.
5. La valutazione del requisito dell'esperienza è rimessa al giudizio insindacabile della commissione esaminatrice.

Art. 3

Presentazione della domanda. Termini e modalità

1. La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, deve essere compilata utilizzando esclusivamente lo schema allegato al presente bando, di cui è parte integrante (Allegato A). Il presente schema di domanda è reperibile sul sito Internet dell'AIFA (www.agenziafarmaco.it).
2. La domanda di partecipazione deve comunque recare in calce, a pena di esclusione, la firma del candidato stesso, la quale, ai sensi della vigente normativa, non necessita di autentica.
3. La domande indirizzata all'Agenzia Italiana del Farmaco - Ufficio Affari Amministrativi, del Personale e Legali, Via della Sierra Nevada n. 60, 00144 ROMA deve essere presentata direttamente al personale incaricato del predetto Ufficio, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30, o spedita, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento con sopra scritto in stampatello la seguente dicitura: ***“Procedura selettiva pubblica per laureati chimica per l'attribuzione di n. 4 posti di dirigenti AIFA”***, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica – IV Serie speciale

– Concorsi ed esami. Qualora tale termine cada in un giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.

4. La data di presentazione delle domande è comprovata:
 - in caso di presentazione diretta, dal timbro a data apposto sulla domanda del personale addetto al ricevimento della medesima;
 - in caso di spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

5. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, quanto segue:
 - a) il cognome e il nome (le donne coniugate devono indicare il cognome da nubile);
 - b) la data e il luogo di nascita e la residenza;
 - c) il codice fiscale;
 - d) la cittadinanza italiana;
 - e) l'idoneità fisica all'impiego;
 - f) il godimento dei diritti politici e il comune nelle cui liste elettorali è iscritto;
 - g) le eventuali condanne penali riportate in Italia o all'estero; la dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
 - h) il possesso del titolo di laurea, con l'esatta indicazione dell'Università che lo ha rilasciato, della data in cui è stato conseguito e del voto riportato;
 - i) la lingua straniera nella quale il candidato intende sostenere il colloquio, prescelta tra la lingua inglese e quella francese;
 - j) la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche;
 - k) il possesso del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), mediante la dettagliata specificazione, come da modulo di domanda, dell'esperienza lavorativa di carattere subordinato almeno triennale, anche non continuativa, maturata in attività riconducibili ai settori connessi alle funzioni istituzionali dell'AIFA, presso enti pubblici, per gli aspetti scientifici, tecnologici e di ricerca, nazionali o internazionali nel settore del farmaco, anche non continuativi, ovvero, in alternativa, servizio prestato presso l'AIFA, da almeno 10 mesi alla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda, in qualità di personale non di ruolo con contratti stipulati ai sensi dell'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, o comunque prestato presso l'AIFA, da almeno 10 mesi alla data di scadenza fissata per la presentazione della domanda, con l'indicazione delle date (giorno/mese/anno) di inizio e di cessazione delle attività;
 - l) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, anche a seguito di sanzioni disciplinari, con esplicita dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego statale, ai sensi della vigente normativa, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), e art. 128 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva l'applicazione della Sentenza della Corte costituzionale n. 329 dell'11 e 27 luglio 2007;
 - m) l'albo professionale al quale il candidato è iscritto e la data dell'iscrizione;
 - n) il candidato diversamente abile deve dichiarare di essere portatore di handicap e, qualora lo ritenga opportuno, al fine di avvalersi dei benefici previsti dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dell'art. 16, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, richiedere gli ausili e gli eventuali tempi aggiuntivi necessari per lo svolgimento della prova di cui all'art. 8; in tal caso, anche successivamente all'invio della domanda, il medesimo deve trasmettere idonea certificazione medica rilasciata da apposita struttura sanitaria, che

specifici gli elementi essenziali dell'handicap e giustifichi quanto richiesto nella domanda. Al fine di consentire all'Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti necessari, la certificazione medica deve pervenire entro un congruo termine e comunque non oltre i trenta giorni successivi al termine di scadenza previsto dall'art. 3, comma 3;

o) di aver diritto, ove ne sussistano le condizioni, a beneficiare della riserva dei posti del 50%, prevista dall'art. 1, comma 2;

p) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza da far valere, a parità di punteggio, nella formazione della graduatoria di merito, così come previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, modificato ed integrato dall'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191;

q) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

r) il domicilio, compreso il numero di codice di avviamento postale, qualora diverso dalla residenza, presso il quale desidera siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso nonché un recapito telefonico. Il candidato è tenuto a comunicare, a mezzo raccomandata, ogni eventuale variazione degli indirizzi e dei recapiti indicati nella domanda;

s) di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni;

t) ai fini dell'eventuale valutazione, la dettagliata specificazione del possesso di ulteriori titoli di studio e di servizio rispetto a quelli di ammissione.

6. Alla domanda devono essere necessariamente allegati, a pena di esclusione dalla partecipazione alla procedura selettiva:

a) un dettagliato curriculum vitae et studiorum datato e sottoscritto dal candidato ove sia descritta inequivocabilmente la formazione e l'esperienza professionale maturata con indicazione degli enti presso cui si è svolta o si svolge la prestazione lavorativa, il tutto corredato dalle date di inizio e di fine di ogni servizio prestato. Il curriculum dovrà essere redatto in formato europeo e dovrà riportare, prima della firma, l'espressa annotazione circa la consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

b) un elenco dettagliato e sottoscritto in originale, utilizzando esclusivamente lo schema allegato al presente bando, di cui è parte integrante (Allegato B), riportante i titoli e i documenti, comprovanti il possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 2, comma 1, lett. a), b), c) e d) nonché i titoli di studio, di formazione professionale e di servizio, le pubblicazioni e i lavori, eventualmente posseduti e/o svolti, ulteriori rispetto a quelli di ammissione;

c) una fotocopia fronte-retro di un documento d'identità del sottoscrittore, rilasciato da una pubblica amministrazione.

7. I titoli e i documenti di studio, di servizio e di formazione professionale di cui ai commi precedenti possono anche essere presentati in originale o in fotocopia purché, in quest'ultimo caso, accompagnati da dichiarazione sottoscritta dal candidato di conformità all'originale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Allegato C). Resta fermo quanto previsto dal successivo comma 8 in relazione alle pubblicazioni e ai lavori.

8. Ai fini della loro valutazione le pubblicazioni e i lavori devono necessariamente essere prodotti in originale o in fotocopia, in quest'ultimo caso, accompagnati da dichiarazione sottoscritta dal candidato di conformità all'originale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il candidato dovrà dichiarare, inoltre, sotto la propria responsabilità, la paternità dell'opera, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per le pubblicazioni e i lavori redatti in collaborazione, ove non sia già indicata l'attribuzione ai singoli autori, il candidato, affinché siano oggetto di valutazione, dovrà altresì autodichiarare quali parti di esse siano da riferire esclusivamente a lui (Allegato C).
9. L'AIFA non assume alcuna responsabilità per la dispersione o il ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati, dipendenti da inesatta o incompleta indicazione del proprio indirizzo da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del suo cambiamento rispetto a quanto indicato nella domanda; per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento.

Art. 4

Irricevibilità delle domande e cause di esclusione dalla procedura selettiva

1. Non si tiene conto delle domande presentate o spedite dopo la scadenza del termine perentorio, stabilito dall'art. 3, comma 3, di quelle non presentate o inviate secondo le modalità prescritte dal medesimo articolo e di quelle non firmate in maniera autografa, incomplete o non in originale.
2. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. L'AIFA potrà disporre, con provvedimento motivato, anche a procedura selettiva ultimata, l'esclusione dei concorrenti in difetto ove venga accertata la mancanza di uno o più dei requisiti richiesti.

Art. 5

Restituzione dei titoli

1. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avviso di cui all'art. 10 comma 6, i candidati possono chiedere all'Ufficio di cui all'art. 3, comma 3, la restituzione, con spese di spedizione a loro carico, dei documenti esclusivamente presentati in originale e/o copia conforme.

Art. 6

Commissione esaminatrice

1. Con successiva determina del Direttore Generale, è nominata la Commissione esaminatrice, garantendo il rispetto delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente.
2. Alla Commissione possono essere aggiunti membri per l'accertamento del grado di conoscenza della lingua straniera prescelta, tra inglese e francese, e delle apparecchiature e applicazioni informatiche.

Art. 7
Valutazione dei titoli

1. La valutazione dei titoli avviene previa individuazione dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice. Per la valutazione la commissione esaminatrice dispone complessivamente di un punteggio pari a 100.
2. La commissione esaminatrice individua il punteggio da attribuire ai titoli nell'ambito delle sotto indicate categorie, nel limite dei seguenti punteggi massimi attribuibili:

a) Titoli di servizio: esperienza di lavoro in attività riconducibili ai settori connessi alle funzioni istituzionali dell'AIFA maturata presso enti pubblici, per gli aspetti scientifici, tecnologici e di ricerca, nazionali o internazionali nel settore del farmaco	fino a 40 punti
b) Titoli accademici e di studio	fino a 10 punti
c) Idoneità acquisita in concorsi pubblici e/o procedure selettive pubbliche	fino a 10 punti
d) Pubblicazioni e lavori scientifici e accademici attinenti le materie del concorso	fino a 5 punti
e) Partecipazione documentata a commissioni, gruppi di lavoro o comitati presso enti pubblici nazionali e/o europei e/o internazionali attinenti le attività dell'AIFA	fino a 10 punti
f) Realizzazione di docenze presso corsi, master o scuole di specializzazione di Università italiane o straniere o Istituti di Alta Formazione	fino a 5 punti
g) Valutazione del curriculum formativo e professionale	fino a 20 punti

3. L'esperienza maturata presso enti pubblici operanti nel settore del farmaco, e in particolare presso l'AIFA costituirà titolo preferenziale e come tale sarà valutato dalla Commissione.

Art. 8
Prova di verifica dei requisiti e delle attitudini professionali integrata da colloquio

1. Sono ammessi a sostenere la prova in numero pari al triplo dei posti a concorso, i candidati che hanno riportato nella valutazione dei titoli un punteggio di almeno 70/100. L'ammissione alla prova, unitamente al punteggio riportato nella valutazione dei titoli, è comunicata ai candidati almeno venti giorni prima della data di svolgimento della stessa, tramite lettera raccomandata, nella quale saranno rese note le votazioni dei titoli.
2. La prova orale si svolgerà presso la sede dell'AIFA o altra sede idonea, in un'aula aperta al pubblico.
3. Per essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire un documento d'identità personale in corso di validità.

4. I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio saranno considerati rinunciatari.
6. Per la valutazione della prova di cui al comma 1 la Commissione esaminatrice dispone di un punteggio massimo pari a 100.
7. La prova è articolata in due fasi. La prima fase è volta ad accertare le competenze acquisite, mediante valutazione dell'attitudine allo svolgimento di compiti che richiedono il raggiungimento di obiettivi e risultati, delle motivazioni professionali e della capacità di sviluppare competenze e livelli di *performance* in linea con la missione istituzionale dell'AIFA.

La seconda fase consiste in un colloquio che potrà vertere sulle seguenti tematiche:

- a. procedure regolatorie;
- b. codice farmaceutico;
- c. farmacologia;
- d. epidemiologia;
- e. farmacoepidemiologia;
- f. farmacovigilanza;
- g. sperimentazione clinica;
- h. farmacoeconomia.

Il colloquio è mirato ad accertare la preparazione e la professionalità del candidato nonché l'attitudine del medesimo, all'espletamento delle funzioni di dirigente sanitario, anche mediante la risoluzione di un caso pratico.

Nell'ambito della prova orale, è accertata la conoscenza ad un livello avanzato della lingua inglese o francese da effettuarsi attraverso la lettura e la traduzione di testi, nonché mediante una conversazione, in modo tale da riscontrare il possesso di un'adeguata e completa padronanza degli strumenti linguistici e della capacità di utilizzo a livello avanzato del *personal computer* e dei *software* applicativi più diffusi, nonché la conoscenza da parte del candidato delle problematiche e delle potenzialità connesse all'uso degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete, all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi.

8. La prova si intende superata se il candidato ottiene la votazione di almeno 70/100.
9. Il punteggio complessivo è determinato sommando i voti conseguiti nella valutazione dei titoli e nella prova orale.
10. Al fine di consentire ai soggetti disabili di concorrere in effettive condizioni di parità con gli altri candidati ammessi alla procedura selettiva, l'Amministrazione, preso atto delle domande di partecipazione pervenute dai medesimi, predispone adeguate modalità di svolgimento della prova.

Art. 9

Presentazione dei titoli di preferenza a parità di merito

1. I candidati che intendano far valere i titoli di preferenza, a parità di valutazione, debbono presentare o far pervenire, entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello dell'espletamento della prova orale, i documenti che attestino il possesso di tali titoli, alla data di scadenza di presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 3, purché già dichiarati nella stessa domanda di partecipazione.

2. La presentazione di documenti diversi da quelli dichiarati in domanda o l'irregolare compilazione della dichiarazione degli stessi comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.
3. Non saranno presi in considerazione i documenti che verranno consegnati o perverranno all'Amministrazione oltre il suddetto termine di cui al comma 1.

Art. 10

Formazione e approvazione delle graduatorie di merito

1. Le graduatorie di merito e dei vincitori saranno formate secondo l'ordine decrescente della valutazione complessiva dei titoli e del colloquio riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni e integrazioni; se a conclusione delle operazioni di valutazione di punteggio e dei titoli preferenziali, indicati nella domanda e successivamente documentati, due o più candidati permangono nella stessa posizione, si applicano i seguenti criteri residuali: numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; minore età.
2. Saranno compilate due graduatorie dei vincitori: una per i candidati esterni ed una per i riservisti interni. Gli interni, se utilmente collocati, potranno usufruire dei posti esterni.
3. Saranno dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, tenuto conto della riserva di cui al precedente art. 1, comma 2, nonché delle preferenze previste, a parità di punteggio, ai sensi del precedente comma 1.
4. La graduatoria finale di merito e quella dei vincitori della procedura selettiva, sono approvate con determina del Direttore Generale.
5. Le graduatorie finale di merito e quella dei vincitori saranno pubblicate sul sito Internet dell'AIFA: www.agenziafarmaco.it.
6. Della pubblicazione sarà data notizia, mediante avviso, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre, altresì, il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11

Stipula del contratto individuale di lavoro da parte dei vincitori

1. I concorrenti dichiarati vincitori della procedura selettiva, per i quali venga disposta l'assunzione in servizio, in relazione a quanto previsto dal presente bando e che risultino in possesso dei prescritti requisiti e in regola con la documentazione richiesta, prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale di lavoro con l'AIFA, ai fini dell'assunzione, devono presentare o far pervenire all'Ufficio indicato all'art. 3, comma 3, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione, un certificato medico, rilasciato dall'Azienda sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare in servizio permanente effettivo, dal quale deve

risultare che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego. Qualora il candidato stesso sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi o meno l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo deve essere adibito.

2. Per i candidati disabili il certificato medico deve contenere, oltre a un'esatta descrizione delle condizioni attuali, risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che il medesimo non ha perduto ogni capacità lavorativa e che egli, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di danno alla salute e all'incolumità degli altri dipendenti e alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con le funzioni del posto cui aspira.
3. L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori della procedura selettiva, in base alla normativa vigente.
4. La capacità lavorativa del candidato disabile è accertata dalla Commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
5. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ha la facoltà di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione alla procedura selettiva, con le conseguenze di cui ai successivi art. 75 e 76, in caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere e mendaci. In particolare, per quanto riguarda la documentazione attestante l'esperienza professionale, l'AIFA si riserva il diritto di procedere all'accertamento diretto presso il relativo datore di lavoro.

Art. 12 **Assunzione in servizio**

1. Alla costituzione del rapporto di lavoro si procederà nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e, pertanto, nei limiti e nei tempi da questa consentiti, sempre che ciò non sia impedito da apposite disposizioni legislative eventualmente intervenute.
2. Le assunzioni in servizio dei vincitori della procedura selettiva sono subordinate ai vincoli di finanza pubblica.
3. I vincitori della procedura selettiva dovranno dichiarare, inoltre, sotto la propria responsabilità, di non avere altro rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato con altra amministrazione, pubblica o privata, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni. In caso contrario, deve essere espressamente presentata dichiarazione di opzione per l'impiego presso l'AIFA.
4. I vincitori, per i quali venga disposta l'assunzione, sono assunti a tempo indeterminato e inquadrati, in prova, nella qualifica per la quale hanno concorso.
5. I vincitori, assunti in servizio a tempo indeterminato, sono soggetti ad un periodo di prova della durata di sei mesi, che non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza, ai sensi dell'art. 18 del contratto collettivo di lavoro richiamato nelle premesse.

6. I vincitori che, senza giustificato motivo, chiamati ad assumere servizio a tempo indeterminato, non inizino il periodo di prova, di cui al precedente comma, presso la sede dell'AIFA entro il termine stabilito, saranno dichiarati decaduti.
7. Nel caso di rinuncia o di decadenza di vincitori ad assumere servizio a tempo indeterminato, l'AIFA potrà procedere ad altrettante chiamate in servizio secondo l'ordine di posizione occupata nella graduatoria di merito.
8. Ai vincitori immessi in servizio sarà corrisposto il trattamento economico previsto per il personale dell'AIFA con la posizione economica e il profilo professionale indicati nel presente bando.

Art. 13

Accesso agli atti della procedura selettiva

1. Per ragioni di celerità e semplificazione nello svolgimento della procedura selettiva l'accesso alla documentazione, relativa alla procedura selettiva, è escluso fino alla sua conclusione.

Art. 14

Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso l'Ufficio Affari Amministrativi, del Personale e Legali dell'AIFA per le finalità di gestione della procedura selettiva e sono trattati, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura selettiva, pena l'esclusione dallo stesso.
3. È in facoltà dell'AIFA comunicare i dati conferiti a soggetti terzi che prestano servizi elettronici e documentali strumentali allo svolgimento della procedura selettiva e alla eventuale instaurazione e gestione del rapporto di lavoro.
4. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003. Tali diritti potranno essere fatti valere rivolgendosi all'Ufficio Affari Amministrativi, del Personale e Legali dell'AIFA – Via della Sierra Nevada, 60 – 00144 ROMA. Il titolare del trattamento dati è l'Agenzia Italiana del Farmaco. Il responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell'Ufficio Affari Amministrativi, del Personale e Legali.

Art. 15

Norme di salvaguardia

1. Della pubblicazione del presente bando sul sito Internet dell'AIFA: www.agenziafarmaco.it, è data notizia con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – IV Serie speciale – Concorsi ed esami.

2. Eventuali modifiche, integrazioni e/o proroghe del presente bando saranno comunicate nella stessa forma con cui lo stesso è pubblicizzato, con esclusione di ogni comunicazione individuale.
3. Avverso al presente bando è proponibile, in via amministrativa, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione, ricorso straordinario al Capo dello Stato ovvero, in sede giurisdizionale, impugnazione al Tribunale amministrativo del Lazio entro sessanta giorni dalla stessa data.

Roma, 12 luglio 2008

Il Direttore dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Giovanna ROMEO